

Basta anche la presenza in Italia oltre 6 mesi

Le altre novità

Manca una regola sull'ufficio competente ad accertamenti sui non residenti in Italia

Lo schema di Dlgs di riforma sulla residenza fiscale prevede che essa possa essere attribuita anche in base a un ulteriore criterio di collegamento del contribuente persona fisica con il territorio dello Stato: la sua presenza ultrasemestrale in Italia, che potrà avere conseguenze di notevole impatto. Nel testo manca invece una parte che individui l'ufficio competente per l'accertamen-

to per contestazioni fiscali al contribuente formalmente non residente.

Quanto alla presenza ultrasemestrale, di fatto, se prima la presenza fisica era correlata all'individuazione dei concetti di domicilio o residenza, ora essa assumerà un'importanza chiave nel determinare la residenza fiscale: sarà da ritenersi residente colui che, per la maggior parte del periodo di imposta, è presente nel nostro Paese, a prescindere dalla residenza e/o dal domicilio.

Ciò potrebbe dar luogo a criticità pratiche. Si pensi ad un contribuente che vive con la famiglia e lavora in Svizzera, ma viene costantemente in Italia per assistere un parente malato; in tale fattispecie, si espone al rischio di essere considerato fiscalmente residente in Italia.

Quanto all'individuazione dell'ufficio competente per l'accertamento in contestazioni fiscali a non residenti, sarebbe stato opportuno un intervento normativo: ad oggi c'è solo l'ufficio competente per i cittadini italiani trasferiti in "paradisi fiscali", individuato in base al domicilio fiscale di ultima residenza nello Stato (Comune nella cui anagrafe era iscritto).

Invece, in caso di trasferimento da parte di un non cittadino o di trasferimento in un altro Stato non avente un regime fiscale privilegiato, ad oggi l'ufficio viene determinato con riferimento al comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato (articoli 31, comma 2, e

58 del Dpr 600/1973).

In queste ipotesi, manca l'ufficio "naturale per legge" e la competenza dell'ufficio accertatore viene a dipendere dall'accertamento effettuato dallo stesso ufficio, il quale, in altri termini, si auto-attribuisce la competenza in base al suo stesso accertamento.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente, ritenuto residente nonostante la formale emigrazione, produca i suoi redditi solo all'estero, manca il criterio per individuare l'ufficio territorialmente competente per l'accertamento.

Per la rilevanza e centralità del tema, è auspicabile una significativa rimediazione di tale previsione normativa.